

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**- ROMA -**

**RICORSO**

nell'interesse del **TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI**, con sede legale in Venezia, San Marco 4650/B (C.F. e P. IVA 02630880272), in persona del Presidente e legale rappresentante Angelo Tabaro, rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Prof. Mario Bertolissi (C.F. BRTMRA48T28L483I, PEC mario.bertolissi@ordineavvocatipadova.it, fax 049 8751541) e Giuseppe Bergonzini (C.F. BRGGPP76H19G224K, PEC giuseppe.bergonzini@ordineavvocatipadova.it, fax 049 8751541), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Via Emanuele Filiberto 14, 35122 – Padova, presso il quale si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione, all'indirizzo PEC mario.bertolissi@ordineavvocatipadova.it;

**contro**

**Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

**e nei confronti di**

**Teatro Stabile di Torino**, in persona del legale rappresentante;

**per l'annullamento**

- della nota inviata via pec al ricorrente dal **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo** – Direzione Generale Spettacolo il 27 marzo 2018 (prot. 4891/S.22.19.07/5.24) avente ad oggetto “*Invito al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni a ripresentare la domanda ad altro titolo ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. 27 luglio 2017*”, e dell'*ivi* richiamato parere reso dalla Commissione consultiva per il Teatro in data 26 marzo 2018, ad oggi non ancora direttamente conosciuto;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

\* \* \* \* \*

## FATTO

1. Il Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni (in seguito, Teatro Stabile del Veneto), fondato nel 1992, è un'associazione – i cui attuali soci sono la Regione del Veneto, la Provincia di Padova, il Comune di Venezia ed il Comune di Padova – che persegue lo scopo principale di progettare e produrre spettacoli e iniziative teatrali, con particolare (ma non esclusivo) riferimento al Veneto, al fine di sostenere e diffondere i valori del teatro d'arte e di tradizione, nonché la commedia musicale (**doc. 1**, art. 3).

Dalla sua fondazione, il Teatro Stabile del Veneto gestisce il Teatro Goldoni di Venezia ed il Teatro Verdi di Padova. Dal 2001 al 2011 ha curato la direzione artistica del Ciclo di spettacoli classici del Teatro Olimpico di Vicenza, di cui ha assunto dal 2003 al 2009 anche la gestione. Dal 2015 al 2017 ha gestito pure il Teatro Nuovo di Verona. L'attività del Teatro Stabile del Veneto è connotata da una forte tradizione artistico-culturale, che poggia sull'esistenza di una lingua veneta, impiegata non solo per ricordare i grandi autori del passato (basti pensare a Goldoni e Ruzante), ma anche come veicolo per coinvolgere le nuove generazioni. Il Teatro Stabile del Veneto costituisce – da sempre – una sintesi culturale di identità e innovazione, in grado di offrire un'offerta artistica di altissimo pregio e grande attrattività, che si rivolge a tre livelli territoriali di riferimento: locale, nazionale ed internazionale.

Premessa, questa, necessaria per precisare sin d'ora il fondamentale ruolo culturale ed artistico del Teatro Stabile del Veneto nel panorama regionale e nazionale, e chiarire il significato sostanziale della presente impugnativa.

2. Nel 2015 il Teatro Stabile del Veneto ha presentato domanda al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo nella categoria Teatro Nazionale, per il triennio 2015/2017 (**doc. 2**), ai sensi degli artt. 5 e 10 del d.m. 1 luglio 2014 (oggi sostituito dal vigente d.m. 27 luglio 2017).

Per accedere a tale finanziamento pubblico, le istituzioni che svolgono attività teatrali devono presentare un progetto artistico triennale ed il programma annuale di riferimento, specificando l'ambito in cui intendono concorrere. Le prime due categorie, per importanza ed entità del contributo, sono costituite dai "Teatri nazionali" e dai "Teatri di rilevante interesse culturale". I Teatri Nazionali vengono definiti "organismi che svolgano attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connotino per la loro tradizione e storicità" (art. 10 del d.m. 1 luglio 2014, sostanzialmente riprodotto dall'art. 10 del d.m. 27 luglio 2017); i Teatri di rilevante interesse culturale sono invece "gli organismi che svolgano attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza" (così la definizione dell'art. 11 del d.m. 1 luglio 2014, confermata dall'art. 11 del d.m. 27 luglio 2017).

La differenza tra le due categorie di teatro, di natura qualitativa, si riflette sull'ammontare medio dei contributi per lo spettacolo concessi (si tornerà sul punto più avanti nella narrazione in fatto, *sub* 5).

Alle domande presentate viene attribuito un punteggio massimo di 100, composto da tre sottopunteggi: il primo assegnato alla "qualità artistica", attribuito discrezionalmente dalla Commissione consultiva per il Teatro; il secondo ("qualità indicizzata") ed il terzo ("dimensione quantitativa") computati automaticamente secondo i parametri e le formule di calcolo previsti negli allegati al regolamento ministeriale; nel caso in cui alla qualità artistica del progetto venga dato un punteggio inferiore a 10 punti, la domanda di contributo viene respinta (art. 5, comma 3 del d.m. 1 luglio 2014, ed art. 5, comma 1 del d.m. 27 luglio 2017).

Il progetto proposto dal Teatro Stabile del Veneto per il triennio 2015/2017 è stato valutato più che positivamente, ricevendo un punteggio complessivo pari a 76,01, di cui punti 17 su 30 per "qualità artistica", punti 25,67 su 30 per "qualità indicizzata", e punti 33,34 su 40 per "dimensione quantitativa" (**doc. 3**, p. 6). In sede di successiva revisione annuale, la valutazione iniziale è stata più che confermata, con un punteggio complessivo di 68,47 per il 2016 (17 punti per "qualità artistica", 16,88 punti per "qualità indicizzata", 33,91 punti per "dimensione quantitativa" – **doc. 4**, p. 20), e di

74,44 per il 2017 (18,5 punti per “*qualità artistica*”, 22,07 punti per “*qualità indicizzata*”, 33,87 punti per “*dimensione quantitativa*” **doc. 5**, p. 21).

Conseguentemente, è stato assegnato al Teatro Stabile del Veneto un finanziamento pari ad euro 1.585.000 per il 2015 (**doc. 3**, p. 6), ad euro 1.598.546 per il 2016 (**doc. 4**, p. 20), ad euro 1.695.950 per il 2017 (**doc. 5**, p. 21).

**3.** Per il triennio 2018-2020 il Teatro Stabile del Veneto ha presentato nuovamente la domanda di finanziamento, corredata dal relativo progetto triennale (**doc. 6**), al fine di vedersi riconosciuti – e confermati – la qualifica di Teatro Nazionale e il corrispondente contributo ai sensi del d.m. 27 luglio 2017 (“*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*” – **doc. 7**).

Nell'ultimo progetto presentato, il Teatro Stabile del Veneto ha inteso ribadire il ruolo di Teatro Nazionale acquisito nel precedente triennio, proponendo una programmazione tale da esaudire pienamente ciascuno dei parametri di cui all'allegato B del d.m. 27 luglio 2017 (**doc. 7**, p. 33): la direzione artistica del Teatro si è arricchita di altri due qualificati collaboratori, Giuseppe Emiliani e Carlo Mangolini, che affiancheranno il direttore Massimo Ongaro; il personale artistico strutturato, più numeroso rispetto al triennio passato, vanta ora non solo talenti italiani, ma anche artisti stranieri; l'offerta artistica proposta si presenta maggiormente variegata, spaziando dalla tradizione veneta alla valorizzazione del teatro contemporaneo e delle nuove esperienze multidisciplinari, con particolare attenzione al percorso formativo, testimoniata dalla previsione della Scuola Teatrale d'Eccellenza e della Compagnia Giovani (**doc. 6**, pp. 8-19; si tornerà più specificamente, su tali diversi profili, nel corso della parte in diritto).

**4.** Ciò nonostante, e contrariamente ad ogni aspettativa, con nota prot. 4891/S.22.19.07/5.24 del 27 marzo 2018 (provvedimento impugnato, **doc. 8**), il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Spettacolo ha rigettato la domanda di contributo quale “*Teatro Nazionale*” presentata dal Teatro Stabile del Veneto; invitando il Teatro ricorrente, ai sensi dell'art. 5,

comma 2 del d.m. 27 luglio 2017, a ripresentare domanda di contributo quale *“Teatro di Rilevante Interesse Culturale”* ex art. 11 del d.m. medesimo.

Il Ministero nella nota impugnata ha comunicato, in specie, che secondo la Commissione consultiva competente per materia il Teatro Stabile del Veneto non aveva raggiunto la soglia minima di ammissibilità qualitativa, pari a 10 punti, prescritta dall'art. 5, comma 1 del d.m. 27 luglio 2017. Alla nota impugnata è stato allegato esclusivamente il punteggio numerico assegnato per i singoli parametri prestabiliti dall'allegato B al d.m. 27 luglio 2017: al Teatro Stabile del Veneto, a fronte di un punteggio di qualità artistica pari a 18,5 per l'anno 2017 (**doc. 5**, p. 21), sono stati attribuiti solo 9 punti su 35, con risultati infimi riguardanti la qualità della direzione artistica (2 punti su 5), la qualità professionale del personale artistico scritturato (1 punto su 4), la qualità artistica del progetto (1 punto su 8), la capacità di sviluppare progetti di livello nazionale e internazionale e l'assunzione del rischio culturale (1 punto su 5), il prestigio delle compagnie e la qualità artistica degli spettacoli ospitati (1 punto su 5).

La Commissione consultiva ha dunque respinto integralmente il progetto artistico triennale del Teatro Stabile del Veneto, per grave carenza di qualità artistica.

A seguito di ciò, il Teatro ricorrente ha quindi presentato istanza di accesso agli atti, datata 7 maggio 2018 (**doc. 9**), al fine di avere conoscenza puntuale dei verbali della Commissione consultiva per il Teatro e degli altri progetti dalla stessa valutati. Ad oggi, l'istanza di accesso non ha ancora avuto seguito.

**5.** Nel frattempo, la notizia del declassamento del Teatro Stabile del Veneto si è velocemente diffusa suscitando numerose e qualificate reazioni critiche nei confronti della valutazione espressa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, e di sostegno nei confronti del Teatro: opinione pubblica, istituzioni, personalità artistiche e stampa si sono mobilitati lamentando l'evidente ingiustizia subita da uno dei maggiori Teatri italiani per tradizione e produzione artistica contemporanea, sottolineando le doti culturali e attrattive del Teatro Stabile del Veneto (**docc. 10 e 11**).

Ci si è domandati, in particolare, come sia possibile dequalificare un Teatro Stabile che dal 2014 al 2017 ha aumentato le produzioni del 217% (da 6 a 19), il numero di registi, attori e tecnici scritturati del 139% (da 79 a 189), le giornate recitative del 56%; e che ha incrementato gli spettatori del 42%, passando da 82.686 a 117.614. Ricordando che il Teatro Stabile del Veneto è il secondo Teatro in Italia per fatturato: 4.879.023 euro nel 2016, preceduto solamente dal Piccolo Teatro di Milano, con un'incidenza dei ricavi sul valore della produzione pari al 52,37%, in assoluto superiore a tutti gli altri (**doc. 10**, p. 3): a conferma di un'attrattività per il pubblico e di una dimensione nazionale che è nei fatti e nei numeri, prima che nelle classificazioni formali e nelle definizioni regolamentari.

Il significato profondo del presente ricorso è, quindi, presto spiegato: la mancata ammissione del progetto presentato dal Teatro Stabile del Veneto causerà un inevitabile pregiudizio economico per il Teatro ricorrente, consistente nella differenza dell'entità dei contributi previsti per le categorie “*Teatri Nazionali*” e “*Teatri di Rilevante Interesse Culturale*”: il finanziamento medio per la prima categoria (nel 2017) è stato pari ad euro 1.822.895, mentre quello per la seconda è stato pari ad euro 952.819 (**doc. 12**). La decisione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in questa sede impugnata, comporterà dunque il sostanziale dimezzamento dei fondi destinati al Teatro Stabile del Veneto; con grave pregiudizio per l'attività programmata per il prossimo triennio, che rischierà di vedere interrotto quel virtuoso percorso di costante crescita – artistica ed economica – che era stato apprezzato ed attestato dallo stesso Ministero, nel corso del precedente triennio.

Né si può ignorare il chiaro interesse del Teatro Stabile del Veneto a continuare a giovare della più pregiata qualifica di Teatro Nazionale, ed a veder tutelata la reputazione propria e di tutto il personale artistico e direttivo che vi opera, ingiustamente mortificato da un inatteso giudizio totalmente negativo sulla sua professionalità e sulle sue doti artistiche.

Il Teatro Stabile del Veneto ricorrere, pertanto, a questo Tribunale per i seguenti motivi di

## DIRITTO

**1. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà ed ingiustizia delle valutazioni effettuate dalla Commissione consultiva per il Teatro in data 26 marzo 2018; illogicità e contraddittorietà rispetto alle precedenti valutazioni relative al triennio 2015-2017.**

Il parere reso dalla Commissione consultiva per il teatro ai sensi dell'art. 5, comma 1 del d.m. 27 luglio 2017 sul progetto triennale 2018/2020 presentato dal ricorrente Teatro Stabile del Veneto costituisce chiara espressione di discrezionalità tecnica, che si concreta nell'attribuzione a ciascun progetto triennale di finanziamento di un punteggio numerico, compreso tra 0 e 35.

Discrezionalità che oggi, tuttavia, non può più ritenersi insindacabile ed intangibile in sede di giudizio di legittimità, perché *“la cognizione del Giudice Amministrativo ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione”*, ricomprendendo anche *“una piena cognizione del fatto”*. Conseguentemente, può oggi *“ritenersi censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di esattezza o attendibilità”*, e *“superata la concezione di un riscontro giurisdizionale di legittimità sugli atti discrezionali, condotto sul piano del controllo solo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito, dovendo invece il giudizio estendersi all'attendibilità delle operazioni tecniche”* (così T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 29 marzo 2018, n. 3493; analogamente, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 13 aprile 2018, n. 4065, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 26 aprile 2018, n. 4633, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 26 aprile 2018, n. 4631).

L'esercizio della discrezionalità tecnica deve dunque *“rispondere ai dati concreti, deve essere logico e non arbitrario”*, per *“garantire, con l'effettività della tutela giurisdizionale, l'esclusione di ambiti franchi da tale tutela, al fine di assicurare un giudizio coerente con i principi, di cui agli articoli 24, 111 e 113 Cost., nonché 6, par. 1, CEDU”* (Cons. Stato, Sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3357; nello stesso senso, tra le altre: Cons. Stato, Sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2722; Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2011, n. 2461).

Questi principi sono stati ribaditi anche con precipuo riferimento alle valutazioni rese dalla Commissione consultiva per il teatro (Cons. Stato, Sez. VI, 30 novembre 2016, n. 5036), e di tali principi si chiede a questo Tribunale di fare applicazione nel caso di specie. Evidenziando sin d'ora come la palese

irragionevolezza, arbitrarietà ed illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione sulla *“qualità artistica”* del progetto presentato dal Teatro Stabile del Veneto emergano da elementi plurimi, precisi e concordanti; specie confrontando le precedenti valutazioni positive relative al triennio 2015/2017 (17 su 30 negli anni 2015 e 2016, 18,5 su 30 nel 2017 – **doc. 3**, p. 6; **doc. 4**, p. 20; **doc. 5**, p. 21) con quella decisamente – ed ingiustificatamente – negativa espressa sul progetto per il triennio 2018-2020 (9 su 35 – **doc. 8**, p. 2).

Colpisce, in particolare, l’attribuzione di punteggi particolarmente modesti (ben al di sotto della sufficienza) in diversi dei parametri che concorrono a comporre il punteggio di qualità artistica del progetto, in base all’allegato B del d.m. 27 luglio 2017 (**doc. 7**, p. 33): su ciascuno di detti parametri si concentrerà, quindi, l’attenzione.

#### **1.1. Sulla *“Qualità della direzione artistica”*.**

Il progetto 2018/2020 è stato valutato, al riguardo, con un punteggio pari a 2 su 5 (**doc. 8**, p. 2); il precedente progetto, relativo al triennio 2015/2017, aveva ricevuto un punteggio di 2 su 4 (**doc. 13**, p. 5). La valutazione odierna, sul punto, in termini relativi è quindi inferiore alla precedente (sebbene di poco).

Il nuovo progetto si presentava, però, come migliorativo del precedente, già sotto questo profilo; il Direttore artistico del Teatro è rimasto il medesimo (Massimo Ongaro), e per il triennio 2018-2020, oltre a poter vantare una maggiore e più che proficua esperienza di gestione del Teatro medesimo, ha deciso di avvalersi di due collaboratori particolarmente qualificati, proprio per valorizzare ulteriormente la direzione artistica del teatro: Giuseppe Emiliani per lo sviluppo di progetti artistici dedicati a Goldoni ed al teatro veneto, e Carlo Mangolini per lo sviluppo e la gestione di progetti di formazione, e dedicati all’ambito contemporaneo (**doc. 6**, p. 11).

Non si comprende, dunque, come la Commissione abbia potuto esprimere, in merito, una valutazione inferiore alla precedente.

#### **1.2. Sulla *“Qualità professionale del personale artistico scritturato”*.**



Il progetto 2018/2020 è stato valutato, al riguardo, largamente insufficiente (punteggio pari a 1 su 4 – **doc. 8**, p. 2)); il progetto per il triennio 2015/2017 aveva invece ricevuto, in ordine all’analogo parametro (*“Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati”*) un punteggio buono, appena inferiore al massimo (2 punti su 3 – **doc. 13**, p. 5).

Confrontando il personale artistico scritturato per il triennio 2015/2017 (Natalino Balasso, Ottavia Piccolo, Michela Cescon, Marta Dalla Via, Stefano Massini, Tiziano Scarpa, David Conati, Marco Tullio Giordana, Damiano Michieletto, Giuseppe Emiliani, Gabriele Vacis, Alessandro Gassmann, Giorgio Sangati, Paolo Valerio, Babilonia Teatri, Oblivion), con quello scritturato per il triennio 2018/2020 (Alessandro Baricco, Stefano Massini, Cristina Comencini, Vitaliano Trevisan, Tiziano Scarpa, Romolo Bugaro, Massimo Cacciari, Gabriele Vacis, Alex Rigola, Giuseppe Emiliani, Giorgio Sangati, Alessandro Serra, Jan Fabre, Roger Bernat, Agrupación Señor Serrano, Aterballetto, Orchestra di Padova e del Veneto, Anagoor, Babilonia Teatri), l’impugnata valutazione della Commissione teatro risulta priva di alcuna giustificazione: l’offerta artistica 2018/2020 appare infatti più ricca, variegata, aperta ad artisti internazionali e capace di valorizzare giovani gruppi (**doc. 6**, pp. 11-13; **doc. 2**, pp. 13-15); in breve, decisamente migliorativa della precedente.

Per quanto una valutazione artistica possa connotarsi come soggettiva, tale valutazione non può certo divenire arbitrio, specie quando in gioco vi è l’assegnazione di risorse pubbliche; ed arbitraria appare senz’altro, sotto questo profilo, la valutazione della Commissione Teatro. Il cui esito, estremamente negativo, merita *ex se* contestazione in questa sede, anche a tutela del buon nome e della dignità professionale del personale artistico scritturato dal Teatro Stabile del Veneto per il triennio 2018/2020.

### **1.3. Sulla “Qualità artistica del progetto”.**

La Commissione per il teatro ha espresso, in relazione a questo parametro, la valutazione più negativa: al progetto 2018/2020 è stato assegnato solo 1 punto sugli 8 disponibili (**doc. 8**, p. 2); a fronte dei 4 punti su 7 attribuiti al progetto per il triennio 2015/2017 (**doc. 13**, p. 5). Si tratta di una sonora “bocciatura” complessiva del

progetto odierno, che segue una precedente ed assai diversa valutazione di piena sufficienza: la Commissione ha ritenuto, in sostanza, improvvisamente indegno di un Teatro nazionale il progetto artistico presentato dal teatro Stabile del Veneto.

Anche tale valutazione risulta del tutto irragionevole ed ingiustificabile, se solo si ha la pazienza di leggere il progetto 2018/2020 (**doc. 6**, p. 13), confrontandolo con quello 2015/2017 (**doc. 2**, p. 15). Il nuovo progetto rivela una matrice unitaria rispetto al precedente, ma apre anche a maggiori sviluppi di carattere internazionale e multidisciplinare. Rispetto allo scorso triennio, è stato poi rafforzato il ruolo strategico della città di Padova, grazie all'acquisizione del Teatro delle Maddalene: una sala da 150 posti con gradinata, che rappresenta lo spazio alternativo ideale rispetto ai teatri all'italiana come il Verdi di Padova e il Goldoni di Venezia, e che permetterà di sviluppare maggiormente tutta una programmazione legata al contemporaneo e ai nuovi linguaggi, con un margine di crescita significativo in questo ambito, sia in termini quantitativi che qualitativi. Una nuova sede strategica, dunque, che consentirà di definire in modo più efficace rispetto al passato una proposta culturale articolata e diversificata, sistematizzando ruoli e funzioni a livello regionale.

Non è dato comprendere, quindi, come un progetto – ed un contesto – artistico e culturale in via di sviluppo, in precedenza valutato più che sufficiente, possa essere divenuto, d'un tratto, del tutto insufficiente.

**1.4. Sulla “Capacità di sviluppare progetti di livello nazionale e internazionale e di assunzione del rischio culturale. Riconoscibilità, coerenza, continuità ed autorevolezza nel proporre e valorizzare il repertorio, la drammaturgia contemporanea, i nuovi talenti della scena e l'emergenza artistica”.**

Anche con riferimento a questo parametro, la valutazione della Commissione sul progetto 2018/2020 è decisamente negativa: solo 1 punto su 5 (**doc. 8**, p. 2); al precedente progetto, quanto all'analogo parametro (*“Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale”*) era stato assegnato un punteggio quasi eccellente, pari a 3 punti su 4 (**doc. 13**, p. 5).

Ancora, non resta che rinviare al progetto 2018/2020 (**doc. 6**, p. 14), evidenziando come sia davvero inspiegabile il mancato riconoscimento di rilievo nazionale ad un progetto che affianca la grande tradizione di Goldoni e Ruzante alla collaborazione con drammaturghi contemporanei come Trevisan, Righetto, Bugaro e Scarpa; che realizza produzioni firmate da figure di spicco della scena europea come Alex Rigola, Jan Fabre, Roger Bernat, Agrupación Señor Serrano; che costruisce cartelloni di danza con prestigiose compagnie nazionali e internazionali; che produce spettacoli con Orchestre e Compagnie di danza di rilevanza nazionale; che coltiva i talenti, sia attraverso l'attività accademica che sostenendo le giovani compagnie del territorio.

**1.5. Sul “Prestigio delle compagnie e qualità artistica degli spettacoli ospitati in coerenza degli stessi con il progetto complessivo del Teatro nazionale. Capacità di assicurare una proposta di alto livello, differenziata, plurale ed innovativa, anche a carattere multidisciplinare e internazionale”.**

Il parametro ha ricevuto l'ennesima valutazione del tutto negativa (1 punto su 5 – **doc. 8**, p. 2). Una valutazione che obbliga a ribadire l'irragionevolezza dalla valutazione della Commissione teatro, alla luce della qualità e della varietà dell'offerta artistica proposta dal Teatro per il triennio 2018-2010: arricchita da spettacoli di danza già di grande successo, eventi multidisciplinari e di rilievo internazionale, stagioni estive programmate *ad hoc*; e caratterizzata dal costante sostegno alle compagnie teatrali emergenti, dal coinvolgimento di giovani e famiglie (**doc. 6**, p. 15).

Anche sotto questo profilo, l'impugnata valutazione si rileva mortificante, oltre che per l'istituzione Teatro Stabile del Veneto, per lo stesso pubblico che ha premiato il Teatro con la sua presenza in costante aumento, e per gli artisti tutti che vi hanno dedicato – e che vi dedicheranno – esperienza, energie, talenti e professionalità.

**1.6 In tema di “Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani”.**

Bassissimo è pure il punteggio attribuito dalla Commissione, sotto questo profilo, al progetto 2018-2020 (0,5 punti su 3 – **doc. 8**, p. 2).

Il progetto – e l’esperienza maturata dal Teatro Stabile del Veneto – racconta però una storia diversa: fatta di accordi con le Università di Padova e Venezia e con l’Ufficio Scolastico Regionale, di azioni promozionali condivise con gli ESU, di tante iniziative legate alle comunità di cittadini, che hanno generato nuovo pubblico: dagli studenti universitari agli studenti delle superiori, dai giovanissimi agli anziani (**doc. 6**, p. 16). Una storia testimoniata, di recente, dall’apprezzamento e dal sostegno che il Rettore dell’Università di Padova ha ritenuto di manifestare, a fronte del declassamento del Teatro Stabile (**doc. 14**).

Ma tutto ciò non è stato oggetto di alcuna considerazione: a questo si riduce, evidentemente, l’attribuzione di un solo mezzo punto.

#### **1.7. Sulla “Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale”.**

Il giudizio della Commissione appare, sul punto, meno negativo (in termini relativi) di quelli espressi con riferimento agli altri parametri sin qui ricordati (1 punto su 2 – **doc. 8**, p. 2).

Il che non esime dall’evidenziare come nel 2017 il Teatro Stabile del Veneto abbia festeggiato trent’anni di attività come teatro di produzione. Trent’anni di spettacoli realizzati senza alcuna soluzione di continuità, che hanno portato il Teatro Stabile a mettere in scena un numero consistente di testi, del passato e del presente, in tutta Italia, e portando la tradizione del Teatro Veneto – sempre viva – nel Mondo intero.

E, quanto all’affidabilità gestionale, deve essere qui ribadito che il Teatro Stabile del Veneto è il secondo Teatro in Italia per fatturato, preceduto solamente dal Piccolo Teatro di Milano. Esso è, inoltre, il primo Teatro in Italia per rapporto ricavi/valore della produzione (oltre il 52%): è, in altri termini, il Teatro italiano che denota le maggiori capacità di autofinanziarsi (**doc. 10**, p. 3).

In questo parametro il Teatro Stabile del Veneto avrebbe meritato, pertanto, un punteggio di assoluta eccellenza.

\* \* \* \* \*

**2. Violazione ed errata applicazione dell'art. 5, comma 1, del d.m. 27 luglio 2017; eccesso di potere per sviamento: strumentale attribuzione di un punteggio complessivo di qualità artistica pari a 9 punti, al fine di impedire la successiva valutazione ex art. 5, comma 4, lett. b) e c) del d.m. 27 luglio 2017.**

I giudizi sui singoli parametri relativi alla qualità artistica del progetto presentato dal Teatro Stabile del Veneto per il triennio 2018/2020 manifestano, per quanto sin qui evidenziato, chiari elementi di irragionevolezza ed arbitrarietà, ed appaiono gravemente inattendibili ai sensi della giurisprudenza amministrativa ormai consolidata, sopra ricordata; anche ove isolatamente considerati (in relazione a quanto si desume dalla qualità intrinseca del progetto presentato), ed a maggior ragione se confrontati con i giudizi ben più lusinghieri resi dalla Commissione sugli analoghi parametri di qualità artistica del progetto negli anni 2015, 2016 e 2017.

**2.1.** La valutazione della Commissione consultiva per il teatro appare, peraltro, viziata anche nel suo esito complessivo.

Basti considerare, in proposito, che mentre il progetto originario per il triennio 2015/2017 era stato premiato con l'attribuzione di 17 punti su 30, pari al 57% dei punti disponibili, al progetto 2018/2010 sono stati assegnati solo 9 punti su 35, pari a meno del 26% dei punti disponibili (un “tre” in pagella!). Né si può ignorare come, per l'anno 2017, il punteggio relativo alla “*qualità artistica*” del Teatro Stabile del Veneto fosse stato aumentato a 18,50 (**doc. 5**, p. 21). Come può un progetto che esprime una linea di sostanziale continuità artistica rispetto al precedente, e che lo arricchisce ulteriormente sotto vari profili, ricevere un punteggio qualitativo addirittura inferiore alla metà del precedente, ed in netta contraddizione rispetto all'ultima valutazione resa dal Ministero nel 2017?

Si noti, peraltro, che la Commissione si è premurata di valutare il progetto 2018/2020 del Teatro Stabile del Veneto attribuendo i punteggi più bassi proprio ai parametri per i quali risultava disponibile il maggior numero di punti qualità (1 punto su 4 per “*Qualità professionale del personale artistico scritturato*”; 1 punto su 8 per “*Qualità artistica del progetto*”; 1 punto su 5 per “*Capacità di sviluppare progetti di livello nazionale e internazionale e di assunzione del rischio culturale (...)*”; 1 punto su 5 per “*Prestigio delle*

*compagnie e qualità artistica degli spettacoli ospitati (...)*); su 22 punti disponibili per questi parametri, la Commissione ha ritenuto di assegnarne al Teatro Stabile del Veneto solo 4.

Non può sfuggire che, ai fini dell'assegnazione dei contributi economici ai Teatri nazionali, la soglia minima di ammissibilità qualitativa era pari a 10 punti (art. 5, comma 1 del d.m. 27 luglio 2017): sarebbe bastato, quindi, solo 1 punto in più (uno!) per consentire al Teatro Stabile del Veneto di superare la soglia minima di qualità artistica prevista per i Teatri Nazionali, e di concorrere a questo titolo all'assegnazione dei relativi contributi.

**2.2.** Quanto appena considerato obbliga, pertanto, ad evidenziare la logica esclusivamente punitiva, o comunque chiaramente sviata, che ha ispirato la valutazione resa dalla Commissione sul progetto 2018/2020 presentato dal Teatro Stabile del Veneto, in violazione ed errata applicazione dell'art. 5, comma 1 del d.m. 27 luglio 2017.

Detta norma regolamentare ha lo scopo, infatti, di consentire al Ministero di effettuare un “filtro” preliminare sulle richieste di contributo pervenute in ciascun settore artistico: chiarissimo, in tal senso, l'espresso riferimento al “*raggiungimento della soglia minima di ammissibilità qualitativa, pari a 10 punti*”, la cui mancanza determina la necessità di respingere la domanda di contributo “*per carenza di qualità artistica*”.

Si tratta, quindi, di un mero giudizio di ammissibilità (potremmo dire, “abilitativo”), che viene seguito da una distinta – e solo successiva – fase comparativa (in qualche modo, “concorsuale”), disciplinata dall'art. 5, commi 3 e ss. del d.m. 27 luglio 2017; e nella quale vengono in rilievo, oltre alla valutazione discrezionale relativa alla qualità artistica (35 punti su 100), due ulteriori valutazioni (non discrezionali) in merito alla “*qualità indicizzata*” (25 punti su 100) ed alla “*dimensione quantitativa*” (40 punti su 100), con punteggi attribuiti “*in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore*” negli allegati al regolamento (così l'art. 5, comma 4, lett. b) e c) del d.m. 27 luglio 2017 – **doc. 7**, p. 6).

Anche laddove si voglia attribuire alla valutazione estremamente negativa resa dalla Commissione un significato non esclusivamente punitivo nei confronti del

teatro Stabile del Veneto, non resta che concludere come la Commissione, attribuendo solo 9 punti al progetto 2018/2020, abbia in realtà voluto anticipare un giudizio comparativo con gli altri Teatri che hanno presentato domanda di contributo.

Così operando, tuttavia, la Commissione ha agito in chiara violazione dell'art. 5, comma 1 del d.m. 27 luglio 2017: anticipando un giudizio comparativo riservato ad un momento successivo; alterando la natura di mero giudizio di ammissibilità che avrebbe dovuto caratterizzare questa fase di preliminare “filtro”; impedendo, infine, al Teatro Stabile del Veneto di partecipare alla seguente fase comparativa, e di concorrere al finanziamento con il suo progetto maturando anche il – preponderante – punteggio automatico attribuito ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. b) e c) del d.m. 27 luglio 2017.

Il che rivela, necessariamente, anche un chiaro eccesso di potere nella figura sintomatica dello sviamento.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò dedotto, con riserva di meglio precisare e specificare, anche per mezzo di successiva memoria, e con riserva di motivi aggiunti di ricorso, la cui proposizione possa rivelarsi necessaria ed opportuna alla luce degli atti e documenti che si conosceranno a seguito dell'istanza di accesso agli atti del 7 maggio 2018,

**voglia il T.A.R. adito**

annullare la nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Spettacolo del 27 marzo 2018 (prot. 4891/S.22.19.07/5.24) avente ad oggetto “*Invito al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni a ripresentare la domanda ad altro titolo ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. 27 luglio 2017*”, ed il presupposto parere reso dalla Commissione consultiva per il Teatro in data 26 marzo 2018, *ivi* richiamato, oltre ad ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Con vittoria di onorari e spese, nonché rimborso del contributo unificato.

In via istruttoria, si producono i seguenti documenti:

1. Copia dello Statuto del Teatro Stabile del Veneto;
2. Copia della Domanda di progetto triennale (triennio 2015/2017) presentata dal teatro Stabile del Veneto;
3. Copia del d.d. 12 giugno 2015, n. 538;
4. Copia del d.d. 8 novembre 2016, n. 1413;
5. Copia del d.d. 6 settembre 2017, n. 1401;
6. Copia della Domanda di progetto triennale (triennio 2018/2020) presentata dal teatro Stabile del Veneto;
7. Copia del d.m. 27 luglio 2017;
8. Copia della nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Spettacolo del 27 marzo 2018 (prot. 4891/S.22.19.07/5.24);
9. Copia dell'istanza di accesso agli atti del 7 maggio 2018;
10. Rassegna stampa;
11. Rassegna stampa online;
12. Tabella finanziamento medio TN e TRIC 2016-2017;
13. Copia dell'allegato al verbale n. 7 del 24 febbraio 2015;
14. Copia della nota del Rettore dell'Università di Padova del 14 maggio 2018;
15. Copia del decreto di conferimento dell'incarico n. 34 del 22 maggio 2018.

Il presente giudizio è soggetto al pagamento di un contributo unificato pari ad euro 650.

Padova, 24 maggio 2018.

Avv. Prof. Mario Bertolissi

Avv. Giuseppe Bergonzini